



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE

EDIZIONE 2006
716.204 1

Informazione complementare
all'Info-Service "Disoccupazione"
Un opuscolo per i disoccupati

Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero

(Stato membro dell'UE o dell'AELS)

INFO-SERVICE
Assicurazione contro la
disoccupazione (AD)

OSSERVAZIONI

Il presente Info-Service è un complemento all'Info-Service «Disoccupazione» (N. 716.200). Esso illustra la procedura che i cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi, del Liechtenstein nonché dell'UE devono seguire in caso di ricerca di lavoro in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

Per cittadini dell'UE si intendono i cittadini di tutti gli Stati membri della Comunità europea al momento della firma dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone il 21 giugno 1999 e del suo Protocollo aggiuntivo del 26 ottobre 2004, ossia Austria, Belgio, Cipro (parte greca), Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Sono membri dell'AELS la Svizzera, il Principato del Liechtenstein, l'Islanda e la Norvegia.

Questo opuscolo tiene conto della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI RS 837.0) entrata in vigore il 1° luglio 2003 e della sua ordinanza (OADI RS 837.02); esso si basa, inoltre, sui Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 in vigore al momento della firma dell'Accordo nel mese di giugno 1999.

Il presente Info-Service fornisce unicamente informazioni di carattere generale: in caso di dubbio fa sempre stato il testo legale.

L'ESSENZIALE IN BREVE

Se è cittadino svizzero, norvegese, islandese, del Liechtenstein o dell'UE e si ritrova disoccupato in Svizzera, Lei può altresì percepire, a determinate condizioni, prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione se si reca per un breve periodo in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS per cercarvi lavoro oppure intende lasciare la Svizzera al momento in cui si ritrova disoccupato.

Per aver diritto alle prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione durante il Suo soggiorno all'estero, Lei deve adempiere le seguenti condizioni:

Aver diritto all'indennità di disoccupazione

1

Lei deve aver maturato un diritto alle prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione. Ciò presuppone, tra l'altro, che si sia annunciato personalmente all'ufficio del lavoro competente prima della Sua partenza e abbia presentato una domanda d'indennità di disoccupazione.

Essere disposto ad accettare un impiego in Svizzera

2

Dopo essersi annunciato quale disoccupato all'ufficio del lavoro competente, deve restare a disposizione dell'ufficio di collocamento per almeno quattro settimane ed essere disposto ad accettare gli impieghi che Le vengono assegnati.

Può recarsi in un altro Stato prima dello scadere di tale termine soltanto previo consenso dell'autorità competente. Quest'ultima autorizza la partenza anticipata soltanto se Lei non ha alcuna possibilità di trovare un impiego entro un termine ragionevole.

L'autorizzazione dell'autorità competente per recarsi all'estero prima della scadenza del termine di quattro settimane è necessaria anche nel caso in cui intende lasciare la Svizzera per sempre.

Disporre del modulo E303

3

Per potersi iscrivere all'ufficio del lavoro estero, Lei necessita del modulo E303, in cui figura in particolare:

- il termine entro cui deve annunciarsi al servizio competente nel luogo in cui cerca lavoro
- il periodo di tempo in cui può pretendere prestazioni durante il Suo soggiorno all'estero
- l'importo delle prestazioni a cui ha diritto durante il Suo soggiorno all'estero.

Per l'iscrizione all'ufficio estero del lavoro, deve consegnare tutte le copie del modulo E303 in Suo possesso, ad eccezione del modulo E303/5, che invece resta a Lei.

Informi con sufficiente anticipo l'URC della Sua intenzione di recarsi in un altro Stato dell'UE o dell'AELS affinché questi possa rilasciarLe il modulo E303. Se dovesse partire senza essere in possesso del suddetto modulo, il versamento dell'indennità di disoccupazione potrebbe essere ritardato.

Adempiere le prescrizioni di controllo nello Stato in cui cerca lavoro

4

Durante il Suo soggiorno all'estero, Lei deve essere iscritto all'ufficio del lavoro del Paese in cui cerca lavoro e osservare le prescrizioni di controllo previste dal diritto in vigore in tale Paese.

Per poter riscuotere l'indennità di disoccupazione senza interruzioni, deve iscriversi all'ufficio estero del lavoro entro sette giorni dalla data di partenza indicata all'ufficio regionale di collocamento (URC). Se si iscrive in ritardo, le prestazioni Le saranno versate soltanto a partire dal giorno della Sua iscrizione presso l'ufficio estero del lavoro.

Troverà le denominazioni degli uffici del lavoro dei singoli Stati membri nel modulo E303/5 (si veda il punto 3).

Versamento dell'indennità di disoccupazione

5

Durante il Suo soggiorno all'estero, le prestazioni non Le saranno versate dalla Sua cassa di disoccupazione bensì dal servizio preposto al versamento delle prestazioni di disoccupazione nello Stato in cui cerca lavoro. Per poterLe versare le prestazioni di disoccupazione a nome della cassa di disoccupazione svizzera, tale servizio deve disporre del modulo E303.

Se si reca all'estero senza avvertire l'URC, il termine di tre mesi durante il quale ha diritto all'indennità di disoccupazione inizia a decorrere dal giorno successivo al Suo ultimo contatto con l'URC. Il fatto di non avvertire l'URC della Sua partenza rischia quindi di ridurre, a seconda delle circostanze, la durata del Suo diritto alle prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero.

Cercare lavoro all'estero

6

Obiettivo del Suo soggiorno all'estero è la ricerca di un impiego, per cui dovrà essere impostato in modo tale da porre effettivamente fine alla Sua disoccupazione. In loco, dovrà attenersi alle istruzioni del servizio per l'impiego del posto. Se rifiuta un impiego proposto dall'ufficio competente, il versamento della Sua indennità di disoccupazione sarà sospeso.

Fintantoché percepisce prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, Lei deve cercare un impiego e fornire la prova delle Sue ricerche all'URC (si veda l'Info-Service «Disoccupazione», N. 716.200). Tale obbligo sussiste anche se durante il Suo soggiorno all'estero non trova lavoro e rientra pertanto in Svizzera. Al momento in cui si riannuncia all'URC, deve presentare le prove delle ricerche di lavoro effettuate all'estero.

Ritornare prima della scadenza del periodo di tre mesi

7

Lei mantiene il Suo diritto alle prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione per tre mesi al massimo. Se non riesce a trovare lavoro all'estero e intende ritornare in Svizzera per esercitare di nuovo un'attività lucrativa a dipendente, potrà riscuotere le prestazioni in Svizzera soltanto se ritorna prima della scadenza del termine impartito dall'URC. Rientri quindi il più rapidamente possibile se si rende conto che non troverà lavoro nello Stato membro in cui si trova!

Non si dimentichi che perderà ogni diritto all'indennità di disoccupazione se non rientrerà in Svizzera entro la scadenza di tale termine.

REGOLE IMPORTANTI DA OSSERVARE

1. Notifica all'URC

Notifichi con sufficiente anticipo all'URC la Sua intenzione di recarsi in un altro Stato membro dell'UE o dell'AELS per cercarvi lavoro. Non si dimentichi di farsi rilasciare il modulo E303 e di portarlo con sé.

2. Iscrizione presso l'ufficio estero del lavoro

Si iscriva all'ufficio estero del lavoro entro sette giorni dalla data di partenza indicata all'URC. Consegna a tale ufficio gli attestati E303/1 – E303/4 e osservi le sue prescrizioni di controllo.

3. Prima di rientrare in Svizzera

Annunci all'ufficio estero del lavoro il Suo rientro in Svizzera e gli chieda di rilasciarLe un attestato per le prestazioni che Le sono state versate.

4. Rientro in Svizzera

Al Suo rientro, si annunci immediatamente all'URC e consegni alla cassa di disoccupazione tutti i documenti relativi alle prestazioni riscosse all'estero.

5. Ricerca di lavoro nel Principato del Liechtenstein

Se intende recarsi nel Principato del Liechtenstein per cercarvi lavoro, deve continuare ad adempiere le prescrizioni di controllo presso il Suo URC; inoltre, durante il soggiorno nel Liechtenstein, continuerà ad essere indennizzato dalla cassa di disoccupazione svizzera.

6. Disposizioni speciali per i lavoratori stagionali

Se ha lavorato in Svizzera in qualità di lavoratore stagionale per un periodo non superiore a otto mesi, può far valere il Suo diritto all'indennità di disoccupazione sia in Svizzera che nel Suo Stato di domicilio. Per aver diritto alle prestazioni in Svizzera, deve tuttavia aver adempiuto il periodo minimo di contribuzione unicamente in base al diritto svizzero. Tale periodo ammonta attualmente a dodici mesi durante gli ultimi due anni che precedono l'iscrizione alla disoccupazione. Se non adempie questa condizione, deve chiedere l'indennità di disoccupazione nel Suo Paese di domicilio.

Per i lavoratori stagionali, la durata del diritto all'esportazione delle prestazioni è limitata. Il diritto alle prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero sussiste infatti soltanto fino al termine

della stagione per cui sono stati assunti. Se, al termine della stagione, si ritrovano disoccupati e fanno valere il diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera, i lavoratori stagionali devono mettersi a disposizione esclusivamente dell'ufficio di collocamento svizzero.

Se, alla fine della stagione, intendono far valere il diritto all'indennità nel loro Stato di domicilio, essi devono presentare il modulo E301 all'ufficio del lavoro di tale Stato. Il modulo è rilasciato da ogni cassa di disoccupazione su presentazione dell'attestato del datore di lavoro CE debitamente compilato dall'ultimo datore di lavoro. Tale attestato può essere ritirato presso un URC o una cassa di disoccupazione.

7 Malattia e infortunio durante il periodo di ricerca di lavoro all'estero

Durante il Suo soggiorno all'estero, Lei continua a essere assicurato presso la cassa malati svizzera e presso la Suva per gli infortuni non professionali. È necessario che Lei sia in possesso della Sua tessera europea d'assicurazione malattia. Tale tessera dovrà esserLe consegnata dalla Sua cassa malati, automaticamente oppure su Sua richiesta. In caso di infortunio all'estero, lo annunci immediatamente all'ufficio del lavoro dello Stato nel quale sta cercando un impiego.

8. Giorni esenti dall'obbligo di controllo

Dato che il diritto all'indennità di disoccupazione si estingue al più tardi dopo tre mesi, Lei non ha diritto a giorni esenti dall'obbligo di controllo (si veda l'Info-Service «Disoccupazione», N. 716.200) né immediatamente prima né durante né immediatamente dopo il soggiorno di tre mesi all'estero.

Info-Service

Pubblicato dal

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Direzione del lavoro, Mercato del lavoro/Assicurazione contro la disoccupazione

716.204 i 5.2006 40'000